COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.6.2026
COM(2026) 264 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

1. INTRODUZIONE

La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici[1] ("direttiva"), che stabilisce misure relative alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici o educativi, fissa le norme relative ai seguenti aspetti: i) la sostituzione e la riduzione dell'uso di animali nelle procedure e il perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione, della cura e dell'uso degli animali nelle procedure; ii) l'origine, l'allevamento, la marcatura, la cura e la sistemazione e la soppressione degli animali; iii) le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori e le relative autorizzazioni; e iv) la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure.

La direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di assicurare che le disposizioni dell'allegato I e degli allegati da III a VIII (ad eccezione delle disposizioni dell'allegato VIII, sezioni I e II) riflettano lo stato del progresso tecnico o scientifico:

- allegato I - Elenco delle specie di animali di cui all'articolo 10 [che devono essere allevati appositamente per essere utilizzati nelle procedure];
- allegato III - Requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali;
- allegato IV - Metodi di soppressione degli animali;
- allegato V - Elenco degli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 3 [che gli Stati membri usano come base per stabilire i requisiti minimi in materia di istruzione e formazione del personale];
- allegato VI - Elenco degli elementi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c) [sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione di un progetto];
- allegato VII - Compiti e mansioni del laboratorio di riferimento dell'Unione [istituito per coordinare la convalida di approcci alternativi a livello di Unione];
- allegato VIII - Classificazione della gravità delle procedure [esempi di procedure assegnate a ciascuna delle categorie di gravità].

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è stilata a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva, ai sensi del quale il potere di adottare atti delegati è stato conferito alla Commissione per un periodo di otto anni a decorrere dal 9 novembre 2010. La Commissione è tenuta a presentare una relazione sui poteri delegati non oltre dodici mesi prima della scadenza del periodo di otto anni. La delega di poteri deve essere automaticamente prorogata per periodi di identica durata,

[1] GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.

tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 52.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

Nel corso del periodo oggetto di questa seconda relazione (dal 9 novembre 2018 all'8 novembre 2026), sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Commissione ha adottato un atto delegato: la direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione del 13 marzo 2024[2].

Quest'ultima ha modificato gli allegati III e IV della direttiva per riflettere lo stato del progresso tecnico o scientifico. Al momento dell'adozione della direttiva non vi erano infatti conoscenze scientifiche sufficienti sui requisiti adeguati per l'alloggiamento e la cura né sui metodi di soppressione adeguati per determinate specie. Sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite dal 2010, la modifica dell'allegato III ha aggiornato i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione dei cefalopodi, dei pesci zebra e dei passeriformi, mentre la modifica dell'allegato IV ha aggiornato i metodi di soppressione dei cefalopodi e dei pesci zebra.

Nella preparazione della direttiva delegata (UE) 2024/1262 la Commissione ha collaborato con esperti degli Stati membri per valutare gli adeguamenti necessari alla luce dei progressi tecnici e scientifici compiuti e delle nuove conoscenze sui requisiti in materia di benessere degli animali. Sono stati richiesti ulteriori contributi al comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti (CSRSAE), che ha adottato un parere il 25 settembre 2023[3]. L'intero processo è stato portato avanti in stretta consultazione con il gruppo di esperti della Commissione sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, composto dai seguenti attori: i) le autorità competenti degli Stati membri; ii) la comunità degli allevatori e utilizzatori di animali, che comprende rappresentanti dell'industria, della comunità scientifica e del mondo accademico; iii) veterinari; e iv) ONG attive nel campo del benessere degli animali[4].

[2] GU L, 2024/1262, 15.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/1262/oj.

[3] https://health.ec.europa.eu/publications/scheer-revision-annexes-iii-and-iv-directive-201063eu-protection-animals-used-scientific-purposes_it.

[4] Cfr. in particolare il resoconto sommario della ventunesima, ventiduesima, ventitreesima e ventiquattresima riunione e della riunione ad hoc del 7 febbraio 2024 del gruppo di esperti delle autorità competenti sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.